



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 56 relativo a:

“CITTA’ VENETA DELLA CULTURA”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 56

di iniziativa dei *Consiglieri Villanova, Barbisan, Pan, Ciambetti, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Favero, Bet, Bisaglia, Boron, Centenaro, Cestaro, Sponda, Zecchinato, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Piccinini, Venturini, Bozza e Razzolini*

Licenziato il 9 giugno 2021 nella seduta n. 23
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	44	37		7
Maggioranza richiesta	23			

Incaricato di relazionare in aula il Consigliere Alberto VILLANOVA

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 56

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Villanova, Barbisan, Pan, Ciambetti, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Favero, Bet, Bisaglia, Boron, Centenaro, Cestaro, Sponda, Zecchinato, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Piccinini, Venturini, Bozza e Razzolini

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 9 giugno 2021

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Relatore, il Consigliere Villanova.

Il progetto di legge che si porta all'esame dell'Aula è un'iniziativa di valorizzazione del patrimonio di beni, paesaggio ed attività culturali del Veneto, anche e soprattutto per la necessità di rilancio della più importante industria del territorio, il turismo, drammaticamente penalizzata dall'esplosione della pandemia di coronavirus.

Gli ultimi dati sul turismo in Veneto, naturalmente riferiti al tempo precedente all'applicazione delle misure nazionali di contenimento della pandemia, rappresentavano la nostra regione come sempre più apprezzata dagli italiani e dagli stranieri, attratti dalla rara varietà paesaggistica e culturale, come dalla tradizione di ospitalità e sensibilità degli operatori turistici, attenti alle esigenze di una domanda in continuo rinnovamento.

Ma il principale polo di richiamo era senza dubbio quello delle città d'arte che attraevano il 55,3% dei turisti.

E non c'è dubbio che alla storia, al patrimonio ed alle attività culturali del Veneto fosse e resti intrinsecamente legata la tradizione enogastronomica, artigianale, agricola, di folklore e di pensiero popolare.

Un complesso di poliedrica ricchezza che fa della nostra Regione un unicum prezioso, riconosciuto al livello mondiale ed una meta turistica straordinaria alla cui vitalità si vuole, si deve ed è ora di tornare.

La Proposta, dunque, finanziata con 100.000 euro per l'esercizio 2021, è volta a valorizzare il territorio veneto ed il suo patrimonio culturale materiale ed immateriale, disponendo l'annuale assegnazione del titolo di "Città veneta della cultura" ad un luogo meritevole della Regione, secondo il solco consolidato delle esperienze delle Capitali della cultura, europea e nazionale.

L'intento è di promuovere la conoscenza dei luoghi del Veneto, anche di quelli meno noti, ed il miglioramento delle condizioni di fruizione culturale e turistica rispettosa e consapevole del territorio.

Si intende con ciò incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città affinché si rafforzi la consapevolezza del valore della leva culturale per la coesione sociale, la creatività, l'innovazione e lo sviluppo economico delle comunità territoriali.

Possono essere elette "Città Veneta della cultura" le città capoluogo, ma anche i comuni meno conosciuti come i borghi storici e le città murate o i borghi delle vallate dolomitiche, già dal 2009 Patrimonio Naturale dell'umanità.

La volontà è soprattutto quella di favorire la riscoperta – o proprio la scoperta - del patrimonio culturale, artistico e storico dei piccoli centri che non sempre rientrano fra le consuete mete turistiche e che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

L'istituzione del titolo "Città veneta della cultura" ha una forte rilevanza anche a livello economico, per gli impatti indiretti che determina, in ragione della spinta propulsiva all'industria culturale e turistica. L'elezione a "Città veneta della cultura" può infatti portare ad un incremento dell'accesso culturale e turistico, grazie alla promozione della conoscenza delle città ed all'incoraggiamento della qualità dell'offerta turistica.

Il titolo potrà inoltre favorire la maggior sostenibilità del flusso turistico, orientando le rotte dei visitatori anche verso le realtà meno conosciute e solo per questo minori.

Il progetto persegue allora - dopo la lunga e drastica depressione dell'economia del territorio e delle condizioni dei suoi operatori culturali e turistici conseguente alla pandemia - una spinta decisa alla ripresa e una strategia duratura di sviluppo culturale ed economico delle città interessate.

Il titolo di "Città veneta della cultura" è stimolo alla competitività del territorio, sollecitandone la capacità di attrarre a sé risorse umane e finanziarie anche nel lungo periodo, incrementando oltre ai flussi culturali e turistici le attività produttive dei settori collegati.

L'assegnazione del titolo sarà l'esito di annuale selezione da parte di una apposita commissione regionale di esperti che dovrà premiare la miglior candidatura sulla base di un programma di progetti ed iniziative che rispondano a definiti requisiti - in primis quello della sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore - volti a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della località prescelta, a migliorarne l'offerta culturale, ad ampliare la partecipazione alla cultura e a favorire processi di riqualificazione urbana.

Nell'iniziativa proposta è centrale il coinvolgimento delle comunità locali, anche attraverso la messa in rete dei principali portatori di interesse sul territorio, per far crescere l'attenzione generale al patrimonio culturale. Dunque fondamentale sarà la capacità dei cittadini di riconoscere la loro identità in quel patrimonio, di intenderlo come proprio e di collaborare alla sua conservazione.

Nell'attuazione dell'iniziativa, grande attenzione è auspicabile sia rivolta alla valorizzazione delle tradizioni, dei saperi e della creatività locale radicati nella cultura veneta.

Il turista più esigente e selettivo è alla ricerca di ambienti naturali incontaminati, di nuovi stimoli culturali, di strutture e servizi ricettivi di qualità, di una vacanza esperienziale e di arricchimento personale sotto il profilo sociale, culturale e ambientale in un rapporto diretto con i luoghi visitati, con il territorio e le sue tipicità.

Il processo di preservazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, sostenuto da strategie di sistema per la valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi, in definitiva, è atto dovuto verso il nostro Veneto ed efficace supporto all'economia delle comunità locali, di cui ora più che mai è fondamentale che le istituzioni si prendano cura.

Pertanto:

. l'art. 1 (Istituzione del titolo Città veneta della cultura) prevede l'istituzione del titolo, coerentemente con le finalità di promozione del territorio e di valorizzazione dei beni e delle attività culturali proprie dello Statuto del Veneto e della legge regionale n. 17 del 2019, "Legge per la cultura" che è norma di principi fondamentali in materia.

Il titolo è conferito annualmente con decreto del Presidente della Regione al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni;

. l'art. 2 (Programma per la Città veneta della cultura) condiziona il riconoscimento del titolo alla presentazione alla Giunta regionale di un

programma per la Città veneta della cultura, predisposto dai candidati anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo. Il Programma è costituito da progetti ed iniziative che perseguono gli obiettivi individuati dalla norma;

. l'art. 3 (Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura) prevede l'istituzione della Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell'assegnazione del titolo Città veneta della cultura. La Commissione, i cui componenti sono indicati dalla norma, è nominata con decreto del Presidente della Regione, in sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura;

. l'art. 4 (Provvedimento di attuazione) devolve a provvedimento/i della Giunta regionale, sottoposto/i a parere della competente commissione, la definizione di composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, le modalità di presentazione delle candidature ed il sistema di valutazione del programma rispetto ad una serie di requisiti, alcuni dei quali preordinati dalla norma stessa, ai quali requisiti si aggiungono quelli ulteriori e specifici posti dal bando. Fra i requisiti posti come vincolanti dalla norma il più significativo è senz'altro quello della sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma. Concludono il testo la norma finanziaria (art. 5) e quella di entrata in vigore (art. 6).

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (**Corsi, Cestari e Favero**), Zaia Presidente (**Cavinato, Cestaro, Vianello, Villanova, Sandona' e Scatto**), Lista Veneta Autonomia (**Piccinini**), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (**Razzolini, Polato e Soranzo**), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (**Bozza**).*

*Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (**Camani e Giacomo Possamai**), Il Veneto che Vogliamo (**Ostanel**).*

CITTÀ VENETA DELLA CULTURA

Art. 1 - Istituzione del titolo Città veneta della cultura.

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e coerentemente con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g) della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la cultura", sostiene e valorizza l'autonoma capacità progettuale delle città del Veneto in ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è conferito annualmente il titolo di Città veneta della cultura al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni.

Art. 2 - Programma per la Città veneta della cultura.

1. Il riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1 comma 2, è attribuito in virtù di un programma per la Città veneta della cultura presentato dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti ed iniziative che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;
- b) migliorare l'offerta culturale e rafforzare i collegamenti del settore culturale con gli altri settori;
- c) incrementare i servizi rivolti ai turisti;
- d) aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed internazionale mediante la cultura;
- e) promuovere lo sviluppo delle imprese culturali e creative e le relative filiere produttive;
- f) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso l'uso delle tecnologie per un maggiore coinvolgimento dei giovani;
- g) rafforzare la coesione e l'inclusione sociale della comunità;
- h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
- i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica;
- l) perseguire risultati sostenibili quali parte integrante dello sviluppo culturale, economico e sociale a lungo termine della città.

2. La Giunta Regionale concorre, con concessione di contributi, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma.

Art. 3 - Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.

1. In sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura, con decreto del Presidente della Regione è nominata la Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell'assegnazione del titolo di Città veneta della cultura.

2. La Commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i suoi componenti, esperti aventi comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.

3. I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Regione, operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della Commissione, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in condizione di conflitto d'interesse rispetto ai comuni stessi.

4. Della Commissione fanno altresì parte il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa, di cui uno in espressione della minoranza consiliare.

Art. 4 - Provvedimento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2;
- c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all'articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) sussistenza di adeguata capacità economico finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;
 - 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;
 - 7) legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
 - 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività.
- d) criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del programma.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo

contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione del titolo Città veneta della cultura.	5
Art. 2 - Programma per la Città veneta della cultura.	5
Art. 3 - Commissione regionale per l'assegnazione del titolo Città veneta della cultura.	5
Art. 4 - Provvedimento di attuazione.....	6
Art. 5 - Norma finanziaria.....	6
Art. 6 - Entrata in vigore.....	7